

DECRETO 21 novembre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pencycuron ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 26 maggio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

VISTO l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

VISTI i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTI il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui



prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/49/UE della Commissione del 18 aprile 2011 relativa all'iscrizione della sostanza attiva pencycuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/UE;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pencycuron la presentazione al Ministero della salute entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

- a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
- b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pencycuron non aventi i requisiti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 dicembre 2011;

RILEVATO che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 maggio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva pencycuron ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 26 maggio 2011;

DECRETA

Sono revocati a decorrere dall'1 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pencycuron riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 26 maggio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 26 maggio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

